

Anticipazione in conto corrente e diritto della banca di incamerare le somme riscosse in forza del patto di compensazione anche in caso di ammissione all'amministrazione controllata

Cassazione civile, Sez. I, 5 agosto 1997, n. 7194. Presidente Sgroi. Estensore Olla.

Anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente - Ricevute incassate dalla banca successivamente all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata del correntista - Compensazione con altri crediti nei confronti del correntista successivamente fallito - Ammissibilità - Condizioni - Originario patto di compensazione o di annotazione ed elisione di partite di segno opposto - Necessità.

In relazione ad un'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, effettuata prima dell'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, qualora il fallimento del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, occorre accertare se la convenzione relativa all'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto preveda o meno una clausola che attribuisca alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse, ossia il cosiddetto patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto, in quanto solo in tale ipotesi la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguenti ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata. (Massima ufficiale)

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 10 ottobre 1988, il Tribunale di Genova ammise la società cooperativa a responsabilità limitata Aluplast Ligure alla procedura di amministrazione controllata.

Con successiva sentenza del 19 gennaio 1989, peraltro, lo stesso Tribunale dichiarò il fallimento di quella società. Nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare proposto dall'Istituto Bancario Italiano (I.B.I.) la Curatela fallimentare introdusse una domanda riconvenzionale diretta, nella parte che ancora rileva, a ad ottenere la condanna dell'I.B.I. al pagamento della somma di L. 152.111.368 portata da una serie di ricevute bancarie appoggiate dall'Aluplast alla Banca prima dell'inizio dell'amministrazione controllata, ma pagate dai terzi debitori successivamente a tale data.

A sostegno della domanda, dedusse che l'IBI aveva operato una compensazione tra il proprio credito per alcune anticipazioni effettuate

prima dell'inizio della procedura di amministrazione controllata, ed il proprio debito (quello relativo al versamento all'Aluplast Ligure delle somme introitate a seguito dell'esecuzione del mandato ad incassare i crediti di cui alle ricevute bancarie) sorto dopo l'inizio della medesima procedura; e che siffatta compensazione era inammissibile, stante il principio della c.d. cristallizzazione dei crediti vantati nei confronti dell'imprenditore per effetto della ammissione alla procedura di amministrazione controllata, principio che, appunto, comportava l'impossibilità, per il creditore, di conseguire, in assoluto, la soddisfazione del proprio diritto.

L'IBI resistette alla domanda riconvenzionale, osservando che l'operazione di incasso delle ricevute bancarie era inquadrata nel contesto di un rapporto di conto corrente di corrispondenza proseguito durante l'amministrazione controllata, sì che, per un verso, non v'era luogo a pariare di crediti della banca verso l'imprenditore preesistenti alla procedura e di debiti della banca sorti nel corso della procedura stessa e, per altro verso, gli accreditamenti degli incassi non potevano essere qualificati in tema di onerosità o gratuità, trattandosi, invece, di semplici operazioni contabili.

Nella parte della sua sentenza depositata il 7 aprile 1992 che ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale di Genova accolse la domanda riconvenzionale e condannò l'IBI a pagare al Fallimento Aluplast Ligure la somma complessiva di L. 152.111.368 oltre agli interessi legali dal giorno di ogni singola riscossione al saldo.

A tale statuizione, osservò nella sostanza il Tribunale, occorre pervenire una volta che tra il conto corrente di corrispondenza ed il mandato ricevuto dall'IBI di provvedere all'incasso delle ricevute bancarie non v'era alcun sinallagma o collegamento contrattuale, sicché i due rapporti erano tra loro distinti ed autonomi. Infatti, affermò, testualmente: che, "esclusa, dunque, l'ipotesi di una cessione di credito con funzione solutoria, l'unico significato che si può attribuire allo 'appoggio' delle ricevute bancarie presso l'IBI che aveva anticipato somme all'Aluplast è quello di una garanzia fornita alla banca per le somme da essa anticipate"; che tanto portava ad escludere anche "l'ipotesi di una apertura di credito operante in conto corrente", e che, perciò, "non si vede a quale titolo l'IBI potrebbe legittimamente trattenere le somme ricevute dalla riscossione dei crediti Aluplast". La Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo) - nel frattempo succeduta nella posizione giuridica dell'I.B.I. - propose appello convenendo il Fallimento Aluplast Ligure davanti alla Corte d'appello di Genova con atto di citazione notificato il 9 luglio 1992. A sostegno del gravame dedusse che il primo giudice "non aveva tenuto in minima considerazione [sia] la circostanza - evidenziata sin dal ricorso introduttivo, ribadita in tutte le successive difese e mai contestata dal Fallimento - che l'operazione de qua deve essere inquadrata nell'ambito del rapporto di c/c di corrispondenza intercorrente tra la Aluplast e la banca, rapporto nel cui ambito la disponibilità di cui poteva usufruire la società era, tra l'altro formata dalle anticipazioni su presentazione di effetti e/o ricevute bancarie che l'Aluplast consegnava alla banca, la quale accreditava le somme secondo consuetudine, e curava l'incasso di tali effetti e/o ricevute"; e sia che il rapporto di conto corrente di corrispondenza era continuato anche durante la procedura di amministrazione controllata e

s'era risolto solo in conseguenza del fallimento della Aluplast dichiarato con la sentenza del Tribunale di Genova del 19 gennaio 1989.

L'Amministrazione fallimentare appellata resistette all'impugnazione.

In via pregiudiziale, eccepì l'inammissibilità dell'appello, perché non proposto entro i termini ridotti di cui all'art. 99 L. Fall.. Nel merito, dedusse che il gravame era infondato atteso che il principio della cristallizzazione dei crediti trova applicazione anche con riferimento ai conti correnti di corrispondenza ed alle pretese della banca comunque riconducibili a quel rapporto. La Corte d'appello di Genova, decidendo con sentenza depositata il 26 novembre 1993 ha accolto l'appello e, in riforma, sui relativi capi, della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda riconvenzionale proposta dalla Amministrazione fallimentare. Ad avviso della Corte territoriale, e per quel che ancora rileva in questa sede, la ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti accolta dal Tribunale non poteva essere condivisa. Infatti, ha affermato, dalle risultanze processuali emerge che la fattispecie si inquadra nel contesto attuativo del rapporto di conto corrente di corrispondenza intrattenuto dalla Aluplast Ligure presso l'IBI; che nell'ambito di tale rapporto la disponibilità di cui poteva fruire la Aluplast era fornita, tra l'altro, dalle anticipazioni su presentazione di effetti o ricevute bancarie che la Aluplast Ligure consegnava alla banca, la quale ne accreditava gli importi e ne curava l'incasso, sicché, tra le parti v'era (un rapporto di apertura di credito in conto corrente"; che tale rapporto preesisteva alla procedura di amministrazione controllata e non è stato influenzato dall'accesso della società correntista alla procedura concorsuale minore.

In questa prospettiva, ha sottolineato, innanzitutto, che restavano estranee al thema decidendum tanto l'ipotesi di cessioni di credito con funzione solutoria perfezionatosi prima dell'accesso alla procedura di amministrazione controllata, come pure ogni richiamo alla fenomenologia delle consecuzioni delle procedure concorsuali;

indi, che "in assenza, tra l'altro, di estremi di sconfinamento dai limiti dell'affidamento convenzionale... i versamenti effettuati e ricevuti dalla banca si traducono in mere operazioni di accreditamento, dotate di rilevanza limitata alla documentazione dell'esercizio da parte del correntista della facoltà di ripristinare la provvista e non anche di efficacia costitutiva di specifiche situazioni obbligatorie liquide ed esigibili, in relazione alle quali soltanto si potrebbe porre un problema di compensazione tra crediti e debiti contrapposti".

Il Fallimento della soc. coop. a r.l. Aluplast Ligure ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di annullamento. L'intimata Cassa di Risparmio delle Province Lombarde resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 Cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - I due motivi del ricorso per cassazione proposto dal Fallimento della società cooperativa Aluplast Ligure, denunciano, rispettivamente:

- il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 78, 188 e 44 L. Fal. stante "l'erronea determinazione delle loro conseguenze giuridiche riferite al caso concreto";

- il secondo, la "erronea individuazione di norma applicabile alla fattispecie; applicazione di norma non pertinente art. 67 L. Fal.". Con i motivi, tra loro connessi, la ricorrente così ricostruisce, preliminarmente, la situazione di fatto, a suo avviso, incontrovertibile in causa.

In epoca anteriore al 10 ottobre 1988 - data del decreto che aveva ammesso la Aluplast Ligure alla procedura di amministrazione controllata - tra questa cooperativa e l'Istituto Bancario italiano (I.B.I.) intercorrevano tre distinti rapporti di conto corrente bancario di corrispondenza, e nell'ambito di questi rapporti la banca aveva concesso alla correntista alcuni finanziamenti. Sempre in data anteriore al 10 ottobre 1988, "a garanzia dell'adempimento dei propri obblighi restitutori", la Aluplast aveva "appoggiato" alla banca "ricevute bancarie" con la clausola salvo buon fine relative a crediti verso propri clienti, scadenti successivamente a detta data, per un importo complessivo di L. 152.111.368, dandole l'incarico di provvedere al loro incasso. I rapporti di conto corrente bancario ed il mandato all'incasso erano proseguiti anche dopo l'ammissione dell'Aluplast all'amministrazione controllata e per tutta la procedura. Sempre nel corso di questa procedura, l'I.B.I. aveva provveduto all'esecuzione del mandato ed all'esazione degli importi di cui alle predette ricevute bancarie.

Pertanto, non aveva rimesso i relativi importi alla mandante Aluplast e li aveva "incamerati portandoli a deconto del proprio credito" conseguente ai richiamati "finanziamenti" sui tre conti correnti.

Ciò premesso, formula nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Genova (che ha riconosciuto il diritto dell'I.B.I. a trattenere le somme riscosse per conto dell'Aluplast durante il corso della procedura di amministrazione controllata, e a computarle a conguaglio del proprio credito per le anticipazioni) tre diverse censure che si espongono secondo il loro ordine logico. I) La prima (svilupata compiutamente nel secondo mezzo) si riallaccia a due affermazioni della sentenza d'appello e, precisamente: a) al rilievo secondo cui "non è pertinente nella specie il richiamo da parte della difesa del fallimento alla fenomenologia della consecuzione delle procedure fallimentari, dappoiché la fattispecie in esame non rientra nel novero di quelle per le quali la disciplina fallimentare si sovrappone con efficacia retroattiva a quella propria, autonoma e diversa della pregressa procedura concorsuale minore"; b) al rilievo circa l'inesistenza, in causa, di estremi "di sconfinamento dei limiti dell'affidamento convenzionale e, pertanto, della inesistenza di atti suscettibili di qualificazione in termini di onerosità e, quindi, assoggettabili a revoca secondo la corrispondente disciplina".

Secondo la ricorrente, siffatte affermazioni dimostrano che la Corte genovese ha frainteso il petitum e la causa petendi della propria domanda ed ha errato nel qualificarla, posto che essa non aveva affatto proposto un'azione revocatoria fallimentare, ne' aveva valorizzato in alcun modo le soluzioni comunemente accettate con riguardo alle problematiche proprie della consecuzione fra procedure fallimentare.

La sua domanda si fondava (e si fonda) invece: sulla situazione di fatto avanti richiamata, per la quale, nel corso della procedura di amministrazione controllata l'I.B.I. era venuta a trovarsi, rispettivamente, creditrice verso l'Aluplast per i finanziamenti effettuati in suo favore prima della ammissione alla procedura, e debitrice in relazione alla sua obbligazione, sorta nel corso della stessa procedura, di consegnare alla mandante Aluplast Ligure le somme riscosse, in suo nome e conto, in forza dello "appoggio" delle ricevute bancarie, rapporto, quest'ultimo, del tutto distinto ed autonomo da quelli di conto corrente di corrispondenza intercorrenti tra le stesse parti; sul principio, discendente da quello dell'inesigibilità dei crediti verso l'imprenditore in

amministrazione controllata, della "non compensabilità" durante il decorso di quella procedura, dei crediti verso quell'imprenditore sorti avanti l'ammissione alla procedura, con debiti verso lo stesso imprenditore sorti, come nella specie, successivamente; e sulla conseguente inconfigurabilità di qualsiasi diritto dell'I.B.I. a trattenere le somme riscosse.

In diretta correlazione a questa prospettazione, perciò, la domanda aveva ad oggetto non già una pretesa revocatoria o comunque connessa al successivo fallimento della Aluplast, ma il diritto della Aluplast (nella cui posizione giuridica era subentrata la Curatela), sorto nel corso della procedura di amministrazione controllata, all'adempimento da parte dell'I.B.I.

della sua obbligazione - non estinguibile per compensazione - di consegna delle somme riscosse a seguito dell'esazione delle ricevute bancarie.

II) La seconda censura investe la conclusione del giudice d'appello circa la sussistenza, nella specie, della confluenza delle operazioni di "appoggio" delle ricevute bancarie da parte della Aluplast e di anticipazioni da parte dell'I.B.I. nel contratto di conto corrente bancario intercorrente tra le parti. Infatti, sostiene la ricorrente, il rapporto relativo all'appoggio delle ricevute bancarie, essendone del tutto autonomo, non si inseriva in quelli di conto corrente fruente delle anticipazioni, ma valeva soltanto a rendere certa la banca dell'affidabilità della Aluplast circa la restituzione delle predette anticipazioni. Con la conseguenza, allora, sia dell'irrilevanza, stante l'insussistenza dei relativi presupposti di fatto, delle argomentazioni connesse alla permanenza del rapporto di conto corrente bancario e di quelli che in esso si inseriscono durante le procedure concorsuali minori, e sia della connessa inammissibilità del conguaglio tra poste attive e passive operato dall'I.B.I.. III) Nella terza censura, infine, la ricorrente sostiene che anche ad ammettere che l'appoggio delle ricevute bancarie si inserisse nel rapporto di conto corrente bancario con anticipazione dei corrispondenti importi, e che un siffatto rapporto proseguiva nel corso della procedura di amministrazione controllata, "ciò non intacca né modifica minimamente il principio della 'cristallizzazione dei debiti dell'imprenditore, né il conseguente divieto di soddisfare il proprio credito da parte della banca". Ciò in quanto, il necessario temperamento tra il principio per cui il contratto di conto corrente bancario non si scioglie per effetto della amministrazione controllata e prosegue nel suo corso, ed il principio della "cristallizzazione" dei crediti verso l'imprenditore, non può che essere risolto nel senso che l'ammissione alla procedura determina la "parziale chiusura del conto medesimo al limitato fine dell'accertamento del saldo debitorio verso la banca" a quella data, saldo che rimane congelato. Diversamente, rimarrebbe frustrata la regola - che costituisce l'inscindibile corollario della funzione di tutela della par condicio dei creditori propria anche delle procedure concorsuali minori - della inesigibilità, nel corso di quelle procedure, dei crediti verso l'imprenditore sorti prima della sua ammissione ad esse, e del divieto di pagamento dei crediti preesistenti. 2) Le riassunte censure non possono essere condivise. 3) La Corte di Genova ha affermato che, nella specie, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario intercorrente tra la I.B.I. e la Aluplast Ligure e prima dell'ammissione di quest'ultima all'amministrazione controllata, s'era inserita un'operazione c.d. di

anticipazione su presentazione ricevute bancarie salvo buon fine, con patto di compensazione. Ossia, un'anticipazione all'Aluplast Ligure, destinata a fungere da provvista del conto, il cui importo era correlato all'ammontare delle ricevute bancarie, e rispetto alla quale l'affidabilità del cliente per la restituzione era costituita non solo dal contestuale conferimento alla banca dell'incarico di procedere alla riscossione dei crediti della correntista verso i suoi clienti documentati dalle ricevute, ma anche, e soprattutto, dall'autorizzazione a versare le somme riscosse sul conto, in acconto o a saldo del credito della banca.

La ricostruzione del complesso rapporto tra l'I.B.I. e la Aluplast Ligure accolta dal giudice del merito è immune da vizi logici o giuridici.

- Per vero, risulta inammissibile, innanzitutto, l'assunto della ricorrente secondo cui "i conti correnti dell'Aluplast verso l'I.B.I. erano ben tre e non uno lo", e che mentre l'operazione di anticipazione su ricevute bancarie riguardava uno solo conto, le somme incassate erano state portate a deconto di passività per tutti i tre conti, "sicché tra le risultanze di essi è certo intervenuta compensazione anche in senso tecnico e non un semplice conguaglio contabile come prospettato, con riguardo al caso di un solo conto", dalla Corte genovese. Si tratta, infatti, di una circostanza che risulta dedotta per la prima volta in sede di legittimità, mentre nelle fasi di merito era incontrovertito che l'I.B.I. aveva annotato all'attivo della Aluplast le somme riscosse tramite le ricevute bancarie nello stesso conto che aveva fruito dell'anticipazione su presentazione delle ricevute.

- La consegna delle ricevute bancarie con la specificazione "salvo buon fine" rende certa la natura essenzialmente creditizia dell'operazione di "appoggio delle ricevute" concretamente posta in essere dalle parti, posto che nel linguaggio bancario tale locuzione denota la pattuizione di una clausola per la quale l'operazione ha ad oggetto non soltanto l'incasso delle ricevute, ma prevede anche e, soprattutto, la collaterale erogazione di una somma a favore di colui che le consegna per l'incasso (v. Cass., 23 settembre 1994 n. 7835). È nel vero, allora, il giudice d'appello, allorquando afferma che, nella specie, furono stipulate delle operazioni c.d. di anticipazione bancaria su presentazione di ricevute. - Diversamente da quanto ritiene la ricorrente, la natura giuridica dello "appoggio di ricevute", soprattutto se "salvo buon fine" e quand'anche di mandato in rem propriam, non è affatto ostativa all'inserimento della relativa operazione nell'ambito di un unitario rapporto di conto corrente bancario intercorrente tra le stesse parti (v. Cass., 9 giugno 1983 n. 3951). Sul piano dei principi, perciò, nulla osta a ritenere che, nel caso di specie, vi sia stata un'operazione di anticipazione su presentazione di ricevute bancarie regolata in conto, così come affermato dal giudice d'appello. Non solo, ma in concreto, la confluenza dell'operazione su ricevute nel conto è implicitamente riconosciuta dalla curatela allorquando, lungi dal contestarla, richiama e fa propria la deduzione contenuta nella memoria istruttoria 13 marzo 1990 depositata dalla Cariplo, secondo cui "nell'ambito dei rapporti di c/c di corrispondenza intercorrenti con la Aluplast, la disponibilità di cui poteva fornire la Società era, fra l'altro, formata da anticipazioni su presentazioni di effetti e/o ricevute bancarie che la Aluplast stessa consegnava all'IBI, il quale accreditava le somme secondo consuetudine e curava l'incasso di tali effetti e/o ricevute". - L'esistenza del patto di annotazione nel conto delle somme incassate attraverso le ricevute bancarie e di elisione della correlativa posta con

quelle di segno opposto, e quindi, del diritto dell'IBI di trattenere dette somme a conguaglio del saldo passivo determinato dalle anticipazioni, è riconosciuta nello stesso ricorso, allorquando sottolinea che "era stato pacificamente concordato che la Banca, creditrice al momento della maturazione delle ricevute bancarie "appoggiate" per l'incasso nel proprio interesse, eseguisse il mandato ad incassarle, potendo poi tenere, a soddisfazione del proprio credito, l'oggetto del mandato, cioè gli importi pagati dai terzi".

La ricostruzione del contenuto e della natura delle operazioni bancarie intercorse tra le parti accolta dal giudice del merito, pertanto, è divenuta intangibile.

3) Alla sua stregua risultano infondati tanto la ricostruzione dei fatti di causa proposta dalla ricorrente, quanto l'assunto della Curatela circa l'autonomia delle operazioni di "appoggio delle ricevute bancarie" rispetto al rapporto di conto corrente, ossia i presupposti dai quali si dipana una delle censure formulate nel primo mezzo.

Correlativamente, risultano non pertinenti i richiami ad alcun precedenti di questa Corte che attengono, o ad ipotesi nelle quali il cliente aveva conferito ad una banca il solo mandato ad incassare le ricevute bancarie non regolato in conto; ovvero, ad una ipotesi (che è quella esaminata dalla sentenza 15 gennaio 1988 n. 4079) nella quale la banca aveva preteso di operare la compensazione prevista dall'art. 5 delle condizioni generali uniformi bancarie e dall'art. 1853 Cod. civ., tra i saldi di due conti coesistenti dei quali, uno, divenuto attivo, dopo l'espletamento del mandato in rem proptam, e l'altro, passivo.

I corrispondenti profili di gravame, pertanto, devono essere respinti.

4. - Nel pronunciare sulla domanda proposta dall'Amministrazione fallimentare nei confronti dell'I.B.I. e della Cariplo ad esso succeduta, il giudice del merito non ne ha affatto travisato l'oggetto, ne' ne ha interpretato in modo erroneo il petitum e la causa petendi.

Invero, come emerge in modo immediato da tutto l'iter argomentativo della motivazione, ha condotto l'esame a lui demandato proprio sul presupposto che, con la domanda, la Curatela fallimentare avesse dedotto in giudizio il credito sorto in capo alla mandataria Aluplast Ligure nel corso della procedura di amministrazione controllata (credito ancora esistente all'atto della dichiarazione del fallimento Aluplast e facente parte, perciò, dell'attivo fallimentare, con la conseguente propria legittimazione ad agire per farlo valere) nei confronti dell'I.B.I. per la consegna ad esso mandante di quanto riscosso a seguito dell'incasso delle ricevute bancarie.

Sulla base dell'oggetto del giudizio così individuato, nonché della ricostruzione del contenuto e della natura del rapporto bancario intercorso tra le parti avanti richiamata, poi, ha escluso la sussistenza del diritto fatto valere dalla Curatela per la ragione che le pattuizioni contrattuali relative al complesso conto corrente di corrispondenza intercorso tra le parti e rimasto in vigore durante la procedura di amministrazione controllata, attribuivano alla banca il diritto di trattenere le somme riscosse durante detta procedura e di annotarle nel conto a "deconto" del suo credito per la restituzione delle anticipazioni su ricevute.

Ed è solo ad abundantiam, ed in funzione del definitivo conforto della reiezione della domanda della Curatela, che il giudice d'appello s'è dato carico della possibilità che quella domanda potesse essere accolta per una

diversa causa petendi, ma ha escluso anche tale possibilità, dopo aver accertato che, comunque, nella specie non sussistevano i presupposti della revocatoria fallimentare, ne' quelle per l'applicabilità delle regole connesse alla consecuzione delle procedure concorsuali.

Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo.

5. - Tenuto conto, da un canto, del contenuto e della natura del rapporto bancario intercorso tra le parti e, dall'altro, dell'oggetto della domanda della Curatela fallimentare, il tema dell'indagine devoluta a questa Corte di legittimità viene ad incentrarsi sulla questione (in effetti proposta dalla ricorrente col secondo profilo del primo mezzo) se, in relazione ad un'operazione di "anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente" effettuata prima dell'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, ove il contratto di conto corrente prosegue durante la procedura, la banca abbia diritto di trattenere le somme versate dai terzi a seguito della presentazione delle ricevute e di "compensarle" attraverso il mezzo tecnico della annotazione nel conto, ad attivo del correntista, ma ad elisione delle partite di segno opposto; ovvero rimanga obbligata a consegnare dette somme all'imprenditore in amministrazione controllata o, se successivamente fallito, all'attivo fallimentare. La questione, è stata a lungo dibattuta nella dottrina anche con riferimento all'ipotesi - non del tutto coincidente stante la diversità del regime delle due procedure concorsuali minori - dell'assoggettamento dell'imprenditore-correntista al concordato preventivo; ed è stata più volte affrontata anche da questa Suprema Corte.

In ordine ad essa, nella giurisprudenza di legittimità si è ormai radicato l'orientamento secondo cui - ferma restando la perseguibilità e la concreta prosecuzione del complesso rapporto bancario durante la procedura concorsuale minore - occorre distinguere a seconda che la convenzione relativa all'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto, preveda o no, una clausola che attribuisca alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse, ossia il c.d. patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione ed elisione nel conto delle partite di segno opposto;

e secondo cui, nell'ipotesi affermativa, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore all'ammissione alla procedura ed il suo debito posteriore (v., da ultimo, Cass. 23 luglio 1994 n. 6870).

L'orientamento (sul quale concorda la prevalente dottrina specie con riferimento all'ipotesi, che qui rileva, della prosecuzione del conto corrente bancario durante la procedura di amministrazione controllata) deve essere ribadito.

Per vero, dal principio che l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli di volta in volta in esso confluenti (il principio non è disconosciuto dalla curatela e, del resto, nel caso concreto, il rapporto non s'è sciolto ed è proseguito regolarmente) discende necessariamente che la prosecuzione attiene al rapporto nella sua interezza e, dunque, si estende a tutte le clausole pattizie che lo regolano, ivi compresa quella con le quali le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di "incamerare le somme riscosse".

Il patto, infatti, è essenzialmente interdipendente al negozio di credito connesso al mandato a riscuotere, nel senso che attenendo esso alla regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozio e patto non possono che rimanere inscindibilmente connessi. In simile prospettiva, però, risulta inammissibile, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, qualsiasi costruzione giuridica incentrata sulla prosecuzione - nel corso di una procedura concorsuale minore - del complesso unitario rapporto di conto corrente bancario, compresa l'obbligazione di dar esecuzione al mandato all'incasso, ma con esclusione del patto (va ribadito, inscindibile rispetto a quel rapporto) della c.d. "compensazione" attraverso il mezzo tecnico della annotazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito verso la banca.

Ne consegue che la Corte di Genova non è incerta nei vizi ex art. 360 n. 3 Cod. proc. civ., denunciati nel secondo profilo del primo mezzo.

S'è uniformata al principio avanti enunciato.

Inoltre, ne ha fatto corretta applicazione al caso di specie. Infatti, alla stregua del detto principio il dato (ormai definitivamente acquisito, come s'è detto) secondo cui le parti avevano convenuto che l'I.B.I. avesse il diritto, secondo le testuali espressioni della stessa ricorrente, di "tenere" le somme riscosse con l'esazione delle ricevute bancarie "a soddisfazione del proprio credito", ossia di "incamerarle", comportava - così come è stato concretamente statuito - che, nonostante l'ammissione dell'Aluplast Ligure alla procedura di amministrazione controllata, l'I.B.I. aveva il diritto di trattenere le somme riscosse nel corso della stessa procedura e di portare ad elisione (o, se si vuole, a compensazione) del proprio pregresso credito per le anticipazioni sulle ricevute bancarie.

Anche la corrispondente censura, perciò, deve essere respinta. 6) La reiezione di tutte le ragioni di annullamento determina il rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

- rigetta il ricorso proposto dal Fallimento della società cooperativa a responsabilità limitata Aluplast Ligure, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, n. 997 del 26 settembre 1993;

- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^a Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 1996.

Depositato in cancelleria il 5 agosto 1997.